

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
n. 17

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

(Articolo 14: modifica della disciplina in materia di costituzione dei Gruppi parlamentari)

d'iniziativa del deputato GIANCARLO GIORGETTI

Presentata alla Presidenza della Camera il 19 aprile 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di modifica al Regolamento muove dalla necessità di contenere il frequente fenomeno, verificatosi anche nel corso di questa legislatura, di sgretolamento e ricomposizione dei Gruppi, talvolta più per volontà delle temporanee segreterie dei partiti che, invece, per effettivo rispecchiamento, sul piano parlamentare, della volontà popolare espressa nel momento elettorale. Specialmente la legislatura in corso ha visto nascere un elevato numero di Gruppi da frammentazioni dei Gruppi originariamente costituitisi in corrispondenza della lista di elezione dei deputati, con la conseguenza di una profonda modifica dell'assetto politico della Camera e la costituzione di Gruppi parlamentari rappresentanti forze politiche non presentatesi alle elezioni del 2013. Pur nel rispetto del principio costituzionale che sancisce l'esercizio delle funzioni parlamentari senza vincolo

di mandato, non può sottovalutarsi l'esigenza di porre un freno a tale fenomeno, rivedendo la disciplina regolamentare della costituzione dei Gruppi con dettami più stringenti che vincolino la formazione e la permanenza di un Gruppo parlamentare alla volontà popolare espressa con l'esito elettorale e, nel concreto, ne impediscano la frammentazione. Non sono da sottovalutare, peraltro, i possibili vantaggi che possono derivare ad ogni Gruppo neo-costitutosi sia sul piano organizzativo-parlamentare sia in termini di eventuali agevolazioni riguardo ad adempimenti previsti dalle leggi elettorali. Un esempio potrebbe essere rappresentato dall'esonero della raccolta firme per la presentazione delle liste.

In questa ottica, la presente proposta, intervenendo sull'articolo 14, commi 1 e 2, del Regolamento, nel confermare il numero minimo di venti deputati per la costituzione di un Gruppo parlamentare, in-

tende prevedere come *condicio sine qua non* per poter costituire un Gruppo che il partito o movimento di riferimento abbia partecipato alla tornata elettorale ed abbia preso voti conseguendo l'elezione a deputati di propri candidati, non consentendo alcuna ulteriore deroga oltre quella già prevista dal comma 2 per la costituzione di Gruppi con numero di deputati inferiore a venti.

TESTO DEL REGOLAMENTO

ART. 14.

1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di venti deputati.

2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti purché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio e una cifra elettorale nazionale di almeno trecentomila voti di lista validi.

MODIFICA PROPOSTA

ART. 14.

I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre che vi aderiscano almeno venti deputati e che esso rappresenti un partito o movimento politico che abbia ottenuto voti alle elezioni della Camera dei deputati, presentando proprie liste di candidati e conseguendo l'elezione di deputati. Ove più partiti o movimenti politici abbiano presentato alle elezioni congiuntamente liste di candidati con il medesimo contrassegno, può essere costituito, con riferimento a tali liste, comunque un Gruppo per ogni suddetto partito o movimento politico.

2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti purché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio e una cifra elettorale nazionale di almeno trecentomila voti di lista validi. **Non è ammessa in ogni caso, neanche in via transitoria e temporanea, la costituzione di un Gruppo o la permanenza, in deroga al requisito della consistenza numerica minima, di un Gruppo costituito all'inizio della legislatura rappresentativo di un partito con contrassegno nuovo o comunque non presente alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati con proprie liste di candidati.**



170020018950